



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 27 dicembre 2020
(OR. en)

14336/1/20
REV 1

**Fascicolo interistituzionale:
2020/0382 (NLE)**

UK 136

PROPOSTA

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, segretario generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2020) 856 final/2
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2020) 856 final/2.

All.: COM(2020) 856 final/2



Bruxelles, 26.12.2020
COM(2020) 856 final/2

2020/0382 (NLE)

COM(2020) 856 final of 25.12.2020 downgraded on 26.12.2020.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

- **Motivi e obiettivi della proposta**

Il 29 marzo 2017 il Regno Unito ha notificato al Consiglio europeo, a norma dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea ("TUE"), l'intenzione di recedere dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica.

Il 30 gennaio 2020, in seguito all'approvazione del Parlamento europeo, il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/135 relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso")¹. L'accordo di recesso è entrato in vigore il 1° febbraio 2020 e prevede un periodo di transizione durante il quale il diritto dell'Unione si applica al Regno Unito e nel Regno Unito conformemente all'accordo stesso. Il periodo di transizione si conclude il 31 dicembre 2020.

Negli orientamenti del 23 marzo 2018 il Consiglio europeo ha ribadito la determinazione dell'Unione ad avere un partenariato quanto più stretto possibile con il Regno Unito in futuro. Secondo gli orientamenti tale partenariato dovrebbe riguardare la cooperazione commerciale ed economica nonché altri settori, in particolare la lotta al terrorismo e alla criminalità internazionale, come pure la sicurezza, la difesa e la politica estera. Il Consiglio europeo ha definito gli orientamenti nella prospettiva della visione globale del quadro delle future relazioni che sarebbe stata delineata più dettagliatamente nella dichiarazione politica che accompagna l'accordo di recesso e cui questo si richiama.

La dichiarazione politica che accompagna l'accordo di recesso ("dichiarazione politica") definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito². Determina i parametri di "un partenariato ambizioso, ampio, approfondito e flessibile che abbraccia una cooperazione commerciale ed economica imperniata su un accordo di libero scambio globale ed equilibrato, attività di contrasto e giustizia penale, politica estera, sicurezza e difesa e settori più ampi di cooperazione".

In virtù dell'articolo 184 dell'accordo di recesso, l'Unione e il Regno Unito si adoperano al massimo, in buona fede e nel pieno rispetto dei rispettivi ordinamenti giuridici, a prendere le misure necessarie per negoziare sollecitamente gli accordi che disciplinano le loro relazioni future di cui alla dichiarazione politica e a espletare le procedure pertinenti per la ratifica o la conclusione di tali accordi al fine di assicurarne l'applicazione, nella misura del possibile, a decorrere dalla fine del periodo di transizione.

¹ Decisione (UE) 2020/135 del Consiglio, del 30 gennaio 2020, relativa alla conclusione dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 1).

² Dichiarazione politica che definisce il quadro delle future relazioni tra l'Unione europea e il Regno Unito (GU C 34 del 31.1.2020, pag. 1).

Il 25 febbraio 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE, Euratom) 2020/266³ che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per un nuovo accordo di partenariato. La Commissione è stata designata negoziatrice dell'Unione. La decisione del Consiglio comprendeva anche un addendum con le direttive di negoziato per un nuovo partenariato con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("direttive di negoziato").

Il 24 dicembre 2020, i negoziati si sono conclusi e le parti hanno concordato, a livello dei capi negoziatori, l'accordo sugli scambi e la cooperazione, unitamente all'accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate ("accordo sulla sicurezza delle informazioni").

L'accordo sulla sicurezza delle informazioni è un accordo integrativo dell'accordo sugli scambi e la cooperazione e, conformemente all'articolo COMPROV.2 dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, costituisce parte integrante delle relazioni bilaterali generali tra l'Unione e il Regno Unito disciplinate dall'accordo sugli scambi e la cooperazione e rientra nel quadro globale. L'accordo sulla sicurezza delle informazioni è collegato all'accordo sugli scambi e la cooperazione dalla stessa data di applicazione e la stessa clausola di cessazione.

Parallelamente all'accordo sugli scambi e la cooperazione e all'accordo sulla sicurezza delle informazioni, la Commissione ha negoziato l'accordo di cooperazione tra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Comunità europea dell'energia atomica sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare. La raccomandazione di decisione del Consiglio relativa all'approvazione di tale accordo è presentata unitamente alla presente proposta nell'ambito di una procedura distinta. Oltre alla conclusione dell'accordo di cooperazione sugli usi sicuri e pacifici dell'energia nucleare, tale procedura riguarda anche la conclusione dell'accordo sugli scambi e la cooperazione per quanto riguarda le materie di competenza della Comunità europea dell'energia atomica (in particolare la partecipazione del Regno Unito, in qualità di paese terzo, al programma di ricerca Euratom e alle attività europee sulla fusione, comprese le attività ITER, attraverso la sua adesione, in qualità di paese terzo, all'impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell'energia da fusione – Fusion for Energy).

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Sia gli orientamenti del Consiglio europeo del 23 marzo 2018 sia la dichiarazione politica auspicano uno stretto partenariato tra l'Unione e il Regno Unito.

I negoziati dell'accordo sugli scambi e la cooperazione e dell'accordo sulla sicurezza delle informazioni sono stati preceduti dalla conclusione dell'accordo di recesso, entrato in vigore il 1° febbraio 2020. L'accordo di recesso prevede un periodo di transizione durante il quale il diritto dell'Unione si applica al

³ Decisione (UE, Euratom) 2020/266 del Consiglio che autorizza l'avvio di negoziati con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord per un nuovo accordo di partenariato (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 53).

Regno Unito e nel Regno Unito conformemente all'accordo stesso. Il periodo di transizione si conclude il 31 dicembre 2020. L'accordo sugli scambi e la cooperazione e l'accordo sulla sicurezza delle informazioni mirano a disciplinare le nuove relazioni tra l'Unione e il Regno Unito e quindi a prevenirne perturbazioni significative che potrebbero altrimenti intervenire dopo la fine del periodo di transizione.

L'accordo sugli scambi e la cooperazione stabilisce una solida base per un partenariato equilibrato e reciprocamente vantaggioso tra l'Unione e il Regno Unito. Tiene conto altresì del fatto che, in quanto non membro dell'Unione, il Regno Unito non gode né degli stessi diritti né degli stessi vantaggi di un paese membro.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

L'accordo sugli scambi e la cooperazione e l'accordo sulla sicurezza delle informazioni rispettano pienamente i trattati e preservano l'integrità e l'autonomia dell'ordinamento giuridico dell'Unione. Tali accordi non obbligheranno l'Unione a modificare le proprie norme, regolamenti o standard in alcun settore regolamentato. Gli accordi promuovono i valori, gli obiettivi e gli interessi dell'Unione e garantiscono la coerenza, l'efficacia e la continuità delle sue politiche e azioni.

Tutte le importazioni dal Regno Unito dovranno soddisfare le norme e i regolamenti dell'UE (ad es., le norme tecniche e di prodotto, le norme sanitarie o fitosanitarie, i regolamenti sulla sicurezza degli alimenti, le norme sanitarie e di sicurezza, le norme in materia di protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori).

L'accordo sugli scambi e la cooperazione comprende titoli specifici sulle norme commerciali e inerenti alla parità di condizioni nei settori del lavoro, dell'ambiente, della lotta ai cambiamenti climatici e dello sviluppo sostenibile, che collegano la parte economica dell'accordo sugli scambi e la cooperazione agli obiettivi generali dell'Unione in materia di sviluppo sostenibile e agli obiettivi specifici in materia di lavoro, ambiente e cambiamenti climatici.

La partecipazione del Regno Unito ai programmi dell'Unione rispetterà pienamente gli atti di base che definiscono i programmi e i vigenti regolamenti dell'Unione relativi alla gestione finanziaria, come il regolamento finanziario.

2. BASE GIURIDICA

La base giuridica sostanziale per la proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione è l'articolo 217 del TFUE. Questa base giuridica è la più appropriata dato il vasto ambito del prospettato partenariato.

La base giuridica procedurale è costituita dall'articolo 218, paragrafi 6 e 7, e paragrafo 8, secondo comma, TFUE. L'articolo 218, paragrafo 6, TFUE, prevede che il Consiglio adotti una decisione previa approvazione del Parlamento europeo. L'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma, TFUE, prevede che il Consiglio deliberi all'unanimità. Inoltre, l'articolo 218, paragrafo 7, del TFUE, è stato aggiunto come base giuridica in quanto è opportuno che il Consiglio autorizzi la Commissione ad approvare, a nome dell'Unione, alcune modifiche all'accordo sugli scambi e la cooperazione che devono essere adottate mediante una procedura semplificata o da parte di un organismo istituito dall'accordo sugli scambi e la cooperazione.

La base giuridica della proposta di decisione del Consiglio è pertanto l'articolo 217 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 6 e 7, e paragrafo 8, secondo comma, TFUE.

3. ALTRI ELEMENTI

- **Attuazione da parte di organi istituiti nell'ambito dell'accordo sugli scambi e la cooperazione**

La parte prima, titolo III, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione istituisce un consiglio di partenariato che sovrintende al conseguimento degli obiettivi di tale accordo o eventuale accordo integrativo. Il consiglio di partenariato comprende rappresentanti dell'Unione e del Regno Unito a livello ministeriale che si riuniranno almeno una volta all'anno e sorveglieranno e faciliteranno l'attuazione e l'applicazione dell'accordo sugli scambi e la cooperazione o di eventuali accordi integrativi, come l'accordo sulla sicurezza delle informazioni.

Il consiglio di partenariato può adottare decisioni su qualunque materia nei casi previsti dall'accordo sugli scambi e la cooperazione o eventuali accordi integrativi. Esso può prendere le proprie decisioni e raccomandazioni solo con il comune accordo tra l'Unione e il Regno Unito. In nessun modo potrà limitare il processo decisionale a livello dell'Unione. L'Unione e il Regno Unito possono decidere, tramite il consiglio di partenariato o comitati specializzati, di modificare determinati aspetti dell'accordo sugli scambi e la cooperazione o di eventuali accordi integrativi, solo nei casi ivi specificamente previsti. Quando le parti approvano una decisione in tal senso, questa deve essere soggetta all'osservanza dei rispettivi obblighi e adempimenti interni applicabili.

Nello svolgimento dei suoi compiti, il consiglio di partenariato sarà assistito dal comitato commerciale di partenariato, che a sua volta sarà assistito da comitati commerciali specializzati e da altri comitati specializzati.

L'accordo sugli scambi e la cooperazione istituisce i seguenti comitati commerciali specializzati:

- (a) comitato commerciale specializzato per i beni;
- (b) comitato commerciale specializzato per la cooperazione doganale e le regole di origine;
- (c) comitato commerciale specializzato per le misure sanitarie e fitosanitarie;
- (d) comitato commerciale specializzato per gli ostacoli tecnici agli scambi;
- (e) comitato commerciale specializzato per i servizi, gli investimenti e il commercio digitale;
- (f) comitato commerciale specializzato per la proprietà intellettuale;
- (g) comitato commerciale specializzato per gli appalti pubblici;
- (h) comitato commerciale specializzato per la cooperazione regolamentare;
- (i) comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile;
- (j) comitato commerciale specializzato per la cooperazione amministrativa in materia di IVA e recupero crediti da dazi e imposte].

L'accordo sugli scambi e la cooperazione istituisce i seguenti comitati specializzati:

- (a) comitato specializzato per l'energia;
- (b) comitato specializzato per il trasporto aereo;
- (c) comitato specializzato per la sicurezza aerea;
- (d) comitato specializzato per il trasporto su strada;
- (e) comitato specializzato per il coordinamento della sicurezza sociale;
- (f) comitato specializzato per la pesca;
- (g) comitato specializzato per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie;
- (h) comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione.

Il consiglio di partenariato può istituire o sciogliere comitati commerciali specializzati o comitati specializzati e il comitato commerciale di partenariato può istituire o sciogliere comitati commerciali specializzati.

L'accordo sugli scambi e la cooperazione prevede inoltre che il consiglio di partenariato e i comitati specializzati svolgano un ruolo nella risoluzione delle controversie, di cui alla parte sesta, titolo I, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione.

- **Attuazione e applicazione dell'accordo sugli scambi e la cooperazione nell'Unione**

A norma dell'articolo 216, paragrafo 2, TFUE, gli accordi conclusi dall'Unione vincolano le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri.

È opportuno autorizzare la Commissione, a norma dell'articolo 218, paragrafo 7, del TFUE, ad approvare a nome dell'Unione talune modifiche dell'accordo sugli scambi e la cooperazione che devono essere adottate mediante una procedura semplificata o da parte di un organismo istituito dall'accordo sugli scambi e la cooperazione. Tali modifiche riguardano le seguenti disposizioni dell'accordo sugli scambi e la cooperazione:

- paragrafi 4, 5 e 8 dell'articolo TBT.9 [Cooperazione in materia di vigilanza del mercato e di sicurezza e conformità dei prodotti non alimentari], per quanto riguarda la definizione o le modifiche degli accordi per lo scambio regolare di informazioni tra le parti di cui agli allegati [TBT-XX] e [TBT-ZZ];
- paragrafo 3 dell'articolo 2 [Definizione dei prodotti, pratiche e trattamenti enologici] e paragrafo 3 dell'articolo 3 [Requisiti di certificazione per l'importazione nei rispettivi territori delle parti] dell'allegato TBT-5 [Commercio dei vini], per quanto riguarda le modifiche delle appendici di tale allegato;
- paragrafo 2 dell'articolo 1 [Obiettivi e ambito di applicazione] dell'allegato TBT-4 [Prodotti biologici], per quanto riguarda le modifiche delle appendici di tale allegato;

- articolo 11 [Modifiche delle appendici] dell'allegato TBT-2 [Prodotti medicinali], per quanto riguarda le modifiche delle appendici di tale allegato;
- articolo PPROC.18 [Modifica della sezione B dell'ALLEGATO.PPROC-1], relativo alle modifiche della sezione B dell'allegato PPROC-1 sugli impegni in materia di accesso al mercato;
- articolo AVSAF.12 [Adozione e modifica di allegati del presente capo] per quanto riguarda le modifiche dell'allegato AVSAF-1 o degli allegati di cui al paragrafo 2 dell'articolo AVSAF.3 [Ambito di applicazione e modalità di attuazione];
- paragrafo 3 dell'articolo LAW.EUROPOL.48 [Forme di reato], per quanto riguarda le modifiche dell'allegato LAW-3, in caso di modifica dell'elenco delle forme di reati per le quali Europol è competente ai sensi del diritto dell'Unione;
- paragrafo 3 dell'articolo LAW.EUROJUST.63 [Forme di reato], per quanto riguarda le modifiche dell'allegato LAW-4, in caso di modifica dell'elenco delle forme di reati per le quali Eurojust è competente ai sensi del diritto dell'Unione;
- articolo SSC.68 [Modifiche] del protocollo sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale per quanto riguarda le modifiche di allegati o appendici del protocollo sul coordinamento dei sistemi di sicurezza.

È opportuno che la Commissione comunichi in anticipo al Consiglio le suddette proposte di modifica. Il Consiglio può sollevare obiezioni alle modifiche proposte con una minoranza di blocco del Consiglio a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, TUE. In tal caso, la Commissione deve respingere le modifiche proposte a nome dell'Unione, fatta salva la possibilità di presentare successivamente una proposta al Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

È opportuno inoltre autorizzare la Commissione, a norma dell'articolo 218, paragrafo 7, TFUE, ad approvare la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione relativamente alle seguenti modifiche dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, previa comunicazione al Consiglio:

- la modifica della soglia al di sotto della quale non si applica la parte seconda, rubrica prima, titolo XI, capo terzo sul controllo delle sovvenzioni, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, come previsto all'articolo LPFOFCSD.3.2 [Ambito di applicazione ed eccezioni], paragrafo 4, e al paragrafo 3 dell'articolo LPFOFCSD.3.3 [Servizi di interesse economico pubblico] e della soglia al di sotto della quale non si applica l'obbligo di trasparenza, come indicato al paragrafo 2 dell'articolo LPFOFCSD.3.3 [Servizi di interesse economico pubblico].

Inoltre, per consentire all'Unione di reagire tempestivamente qualora determinate condizioni non siano più soddisfatte, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare determinate decisioni per sospendere i benefici accordati al Regno Unito ai sensi dell'allegato sui prodotti biologici e dell'allegato sui medicinali. Prima di procedere è opportuno che la Commissione informi i rappresentanti degli Stati membri, i quali possono sollevare obiezioni alla posizione presentata dalla Commissione con una

minoranza di blocco. È opportuno inoltre conferire alla Commissione il potere di adottare, conformemente alla medesima procedura, eventuali altre disposizioni di esecuzione necessarie per garantire l'effettivo funzionamento di tali allegati.

Inoltre, per garantire il rispetto degli obblighi previsti dall'accordo sugli scambi e la cooperazione esistono solidi meccanismi di esecuzione. L'accordo sugli scambi e la cooperazione prevede la possibilità che le parti adottino misure rapide, autonome e operative per tutelare i loro interessi, in particolare nei settori della parità di condizioni (ossia misure di riequilibrio, misure correttive) e della pesca (ossia misure compensative, misure correttive), nonché, più in generale, in caso di gravi difficoltà economiche, sociali o ambientali di natura settoriale o regionale.

È importante che l'Unione sia pienamente in grado di applicare tali misure di esecuzione in modo rapido ed efficace. A tal fine è opportuno conferire alla Commissione il potere di sospendere gli obblighi che incombono a norma dell'accordo sugli scambi e la cooperazione in conformità agli articoli GOODS.19 relativo a misure in caso di violazione o elusione della legislazione doganale, LPFOFCSD.3.12 relativo a misure correttive nel settore della parità di condizioni, ROAD.11 relativo a misure correttive nel trasporto su strada, AIRTRN.8 relativo al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione delle autorizzazioni di esercizio nel trasporto aereo, FISH.14 relativo a misure correttive nel settore della pesca, FISH.9 relativo a misure compensatorie in caso di revoca o riduzione dell'accesso, UNPRO.3.1 e UNPRO.3.20 relativi alla sospensione o cessazione della partecipazione del Regno Unito a un programma dell'Unione e INST.24 relativo a misure correttive temporanee o di adottare misure di salvaguardia adeguate conformemente all'articolo INST.36.

Conformemente ai trattati, la Commissione agirà inoltre a nome dell'Unione in tutte le fasi della procedura di risoluzione delle controversie di cui alla parte sesta, titolo I, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni dei progetti di accordi**

L'ampia e ambiziosa cooperazione tra l'Unione e il Regno Unito prevista dall'accordo sugli scambi e la cooperazione rispecchia le conclusioni e gli orientamenti del Consiglio europeo del 23 marzo 2018 e si basa sulla dichiarazione politica.

L'accordo sugli scambi e la cooperazione è un pacchetto unico articolato in quattro componenti principali:

- disposizioni generali e istituzionali;
- disposizioni economiche (disposizioni sul commercio e garanzie della parità di condizioni);
- disposizioni sulla cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale; e
- disposizioni in materia di risoluzione delle controversie, valori di base e misure di salvaguardia.

Presupposto del prospettato partenariato è il riconoscimento della democrazia, dello Stato di diritto e dei diritti umani, nonché la lotta contro i cambiamenti climatici e contro la proliferazione delle armi di distruzione di massa. La

violazione di uno qualsiasi di questi elementi essenziali consente alle parti di denunciare o sospendere, in tutto o in parte, l'applicazione dell'accordo sugli scambi e la cooperazione o di eventuali accordi integrativi. Le parti affermano inoltre il loro impegno ad assicurare un elevato livello di protezione dei dati personali.

L'ambito di applicazione dell'accordo sugli scambi e la cooperazione è globale e include i settori di interesse indicati nella dichiarazione politica: cooperazione commerciale ed economica, cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale, partecipazione ai programmi dell'Unione e cooperazione tematica. L'accordo sugli scambi e la cooperazione non comprende disposizioni per la cooperazione nel settore della politica estera, della sicurezza esterna e della difesa, data la posizione del Regno Unito di non negoziare né includere tali disposizioni nell'accordo sugli scambi e la cooperazione. L'accordo sugli scambi e la cooperazione rispetta l'autonomia dei poteri decisionali dell'Unione e del suo ordinamento giuridico, l'integrità del suo mercato unico e dell'unione doganale e l'indivisibilità delle quattro libertà di circolazione (persone, merci, servizi e capitali). Riguarda non solo il libero scambio di merci e servizi, ma anche le modalità per prevenire distorsioni e vantaggi competitivi sleali. L'accordo sugli scambi e la cooperazione rispecchia il fatto che il Regno Unito sta abbandonando il sistema dell'Unione di norme comuni e di meccanismi di vigilanza e di applicazione delle norme, e pertanto non può più beneficiare dei vantaggi derivanti dall'appartenenza all'UE o dal mercato unico.

L'accordo sugli scambi e la cooperazione stabilisce un assetto di governance generale riguardante tutti i settori di cooperazione nell'ambito dell'accordo sugli scambi e la cooperazione e di eventuali accordi integrativi, come l'accordo sulla sicurezza delle informazioni, mentre vi sono inseriti alcuni adeguamenti per rispondere a esigenze settoriali giustificate.

Per garantire il rispetto degli obblighi previsti dall'accordo sugli scambi e la cooperazione esistono solidi meccanismi di esecuzione. L'accordo sugli scambi e la cooperazione prevede la possibilità che le parti adottino misure rapide, autonome e operative per tutelare i loro interessi, in particolare nei settori della parità di condizioni (ossia misure di riequilibrio, misure correttive) e della pesca (ossia misure compensative, misure correttive), nonché, più in generale, in caso di gravi difficoltà economiche, sociali o ambientali di natura settoriale o regionale.

Per quanto riguarda il suo ambito di applicazione territoriale, l'accordo sugli scambi e la cooperazione riguarda, per quanto concerne l'Unione, i territori cui si applicano i trattati e, per quanto concerne il Regno Unito, il territorio del Regno Unito. L'accordo sugli scambi e la cooperazione prevede un ambito di applicazione limitato per le Isole del Canale e l'Isola di Man per quanto riguarda lo scambio di merci e l'accesso alle acque. In linea con la dichiarazione inclusa nel verbale del Consiglio europeo del 25 novembre 2018 e con le direttive di negoziato del Consiglio, l'accordo sugli scambi e la cooperazione non si applica a Gibilterra.

L'accordo sugli scambi e la cooperazione è costituito da sette parti (ulteriormente suddivise in rubriche, titoli, capi e sezioni), tre protocolli e una serie di allegati, come segue:

La **parte prima (Disposizioni comuni e istituzionali)** contiene le disposizioni generali, i principi interpretativi dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, le definizioni e il quadro istituzionale.

La parte prima contiene le disposizioni relative alla governance e all'attuazione dell'accordo sugli scambi e la cooperazione e istituisce organi di governance congiunti (il consiglio di partenariato, il comitato commerciale di partenariato, i comitati commerciali specializzati e altri comitati specializzati).

Le disposizioni in materia di governance chiariscono il modo in cui l'accordo sugli scambi e la cooperazione sarà gestito e controllato e sono state concepite per essere flessibili e adattabili alle esigenze specifiche che potrebbero emergere nei diversi settori. In considerazione della portata e della complessità dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, l'Unione ha insistito su un unico quadro di governance relativo all'accordo nel suo complesso. In questo modo si garantisce certezza giuridica alle imprese, ai consumatori e ai cittadini, evitando nel contempo molteplici strutture parallele e la creazione di ulteriori oneri burocratici.

Il consiglio di partenariato sorveglia l'attuazione dell'accordo. Composto da rappresentanti dell'Unione e del Regno Unito a livello ministeriale, si riunirà in formazioni diverse a seconda della questione in esame. Sarà la sede in cui le parti discuteranno di tutte le questioni che potrebbero insorgere e avrà il potere di adottare decisioni vincolanti. Nei suoi lavori sarà assistito dal comitato commerciale di partenariato, dai comitati commerciali specializzati e da altri comitati specializzati.

La **parte seconda (Commercio, trasporto, pesca e altre disposizioni)** comprende sei rubriche:

- rubrica prima: commercio, composta da dodici titoli: titolo I (Scambi di merci), titolo II (Servizi e investimenti), titolo III (Commercio digitale), titolo IV (movimenti di capitali, pagamenti, trasferimenti e misure di salvaguardia temporanee), titolo V (Proprietà intellettuale), titolo VI (Appalti pubblici), titolo VII (Piccole e medie imprese), titolo VIII (Energia), titolo IX (Trasparenza), titolo X (Buone prassi di regolamentazione e cooperazione regolamentare), titolo XI (Parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per la sostenibilità), titolo XII (Eccezioni);
- rubrica seconda: aviazione, composta da due titoli: titolo I (Trasporto aereo) e titolo II (Sicurezza aerea);
- rubrica terza: trasporto su strada, composta da due titoli: titolo I (Trasporto di merci su strada) e titolo II (Trasporto di passeggeri su strada);
- rubrica quarta: coordinamento in materia di sicurezza sociale e visti per spostamenti di breve durata;
- rubrica quinta: pesca;
- rubrica sesta: altre disposizioni.

Come risulta dalle sue rubriche e dai suoi titoli, la parte seconda riguarda gli scambi di merci e servizi, nonché un'ampia gamma di altri settori di cooperazione economica e non solo, quali gli investimenti, la concorrenza, la

trasparenza fiscale, l'energia, il trasporto aereo e stradale, la non discriminazione per quanto riguarda taluni regimi di mobilità e il coordinamento della sicurezza sociale e la pesca.

La parte seconda stabilisce una politica commerciale moderna e sostenibile. Entrambe le parti si impegnano a rispettare standard comuni elevati in settori quali le norme sociali e del lavoro, la protezione ambientale, la lotta contro i cambiamenti climatici, che comprende la fissazione del prezzo del carbonio, e le norme pertinenti in materia di elusione fiscale e trasparenza fiscale⁴. Contiene inoltre principi in materia di sovvenzioni per evitare che una delle parti conceda sovvenzioni che incidono in modo rilevante sugli scambi e sugli investimenti tra le parti. Tali norme e principi concordati sono associati ai meccanismi interni di applicazione e di risoluzione delle controversie per assicurare che le imprese dell'UE e del Regno Unito competano in condizioni di parità. La parte seconda prevede che ciascuna parte possa adottare misure unilaterali adeguate per tutelarsi contro gli effetti sugli scambi e sugli investimenti derivanti da sovvenzioni o significative divergenze nei rispettivi sistemi di controllo delle sovvenzioni e nei rispettivi livelli di protezione del lavoro, sociale dell'ambiente o del clima.

Per quanto riguarda lo scambio di merci, le disposizioni della parte seconda vanno al di là dei recenti accordi di libero scambio conclusi dall'UE con partner come il Canada e il Giappone, prevedendo tariffe e contingenti zero su tutte le merci. Per beneficiare di queste preferenze eccezionali, le imprese devono garantire che i loro prodotti siano originari dell'Unione o del Regno Unito. Tali "norme di origine" sono essenziali per garantire l'integrità del mercato dell'Unione. L'accordo sugli scambi e la cooperazione agevolerà inoltre, nella misura consentita dal codice doganale dell'Unione, le formalità doganali che si applicano a qualsiasi paese terzo al di fuori dell'unione doganale. Esso eliminerà anche gli inutili ostacoli tecnici agli scambi, pur continuando ad assicurare che tutte le merci del Regno Unito che entrano nell'Unione soddisfino pienamente gli elevati standard normativi dell'Unione, anche per quanto riguarda la qualità dei prodotti alimentari (ad esempio le norme sanitarie e fitosanitarie) e la sicurezza dei prodotti.

È stato inoltre concordato un livello di apertura significativo per lo scambio di servizi, andando oltre le disposizioni di base dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) dell'OMC, pur rispecchiando il fatto che il Regno Unito non beneficia più della libera circolazione delle persone e, di conseguenza, della libera prestazione di servizi. I prestatori di servizi del Regno Unito che intendono offrire servizi nell'Unione dovranno soddisfare tutti gli opportuni requisiti normativi ivi in vigore, ma non saranno trattati in modo meno favorevole rispetto agli operatori dell'Unione nei settori contemplati dall'accordo sugli scambi e la cooperazione e viceversa⁵. Gli investitori del Regno Unito possono anche istituire persone giuridiche nell'Unione per offrire servizi in tutto il mercato unico e viceversa. L'accordo comprende inoltre un

⁴ L'Unione e il Regno Unito intendono inoltre approvare una dichiarazione comune relativa al contrasto dei regimi di imposizione dannosi all'atto della conclusione degli accordi.

⁵ A norma della politica commerciale dell'UE, è escluso un numero limitato di settori (servizi pubblici, alcuni servizi di trasporto e servizi audiovisivi per tutelare la diversità culturale).

quadro per futuri negoziati relativi agli accordi di riconoscimento delle qualifiche professionali.

L'accordo sugli scambi e la cooperazione contiene disposizioni volte ad agevolare il commercio digitale, rimuovendo gli ostacoli ingiustificati e garantendo un ambiente online aperto, sicuro e affidabile per le imprese e i consumatori, unitamente a standard elevati di protezione dei dati personali. L'accordo contiene inoltre disposizioni che garantiscono la protezione dei diritti di proprietà intellettuale. Contiene inoltre disposizioni sulle opportunità reciproche nei rispettivi mercati degli appalti pubblici delle parti e in relazione a norme in materia di appalti che vanno oltre gli impegni da loro assunti nel quadro dell'accordo sugli appalti pubblici dell'OMC.

Per quanto riguarda l'energia, poiché il Regno Unito non parteciperà più al mercato unico dell'energia elettrica e alle piattaforme commerciali dell'UE, l'accordo sugli scambi e la cooperazione crea un nuovo quadro per la cooperazione bilaterale nel settore, volto ad assicurare che l'approvvigionamento energetico (essenziale per il funzionamento di entrambe le economie) sia efficiente sotto il profilo dei costi, pulito e sicuro e a istituire nuovi meccanismi di cooperazione in materia di energie rinnovabili, in particolare nel Mare del Nord, e di lotta ai cambiamenti climatici. L'accordo contiene inoltre disposizioni sostanziali in materia di parità di condizioni e di liberalizzazione, anche in termini di condizioni per le sovvenzioni nel settore dell'energia. Come negli altri settori, le disposizioni in materia di energia non garantiscono al Regno Unito tutti i benefici del mercato unico, dato il suo status di paese terzo.

Per quanto riguarda i trasporti, l'accordo sugli scambi e la cooperazione prevede una connettività aerea e stradale continua e sostenibile, nel rispetto dell'integrità del mercato unico. Comprende disposizioni volte ad assicurare che la concorrenza tra gli operatori dell'Unione e del Regno Unito avvenga in condizioni di parità, in modo da non compromettere i diritti dei passeggeri e la sicurezza dei trasporti.

La parte seconda contiene inoltre un quadro per la gestione comune e sostenibile degli stock ittici nelle acque dell'Unione e del Regno Unito. Il Regno Unito, in quanto Stato costiero indipendente, avrà il controllo sulle proprie acque e potrà sviluppare ulteriormente le attività di pesca britanniche, ma i pescatori e le pescatrici dell'Unione continueranno ad avere accesso alle acque del Regno Unito per svolgere le loro attività di pesca.

La **parte terza (Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale)** stabilisce un quadro per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale. Riconosce la necessità di una forte cooperazione tra le autorità interne di polizia e giudiziarie, nonché le agenzie e gli organismi dell'Unione, in particolare per combattere e perseguire la criminalità e il terrorismo transfrontalieri.

La parte terza riguarda i seguenti settori chiave:

- scambio di dati: disposizioni per uno scambio tempestivo, efficace, efficiente e reciproco dei dati del codice di prenotazione (noti come codice di prenotazione o PNR), dei dati su DNA, impronte digitali e immatricolazione dei veicoli (i cosiddetti "dati Prüm", che non sono mai

stati scambiati prima tra l'Unione e un paese terzo non Schengen) e di informazioni operative e sui precedenti penali, a integrazione dei canali internazionali, come Interpol,

- Europol e Eurojust: cooperazione efficace tra il Regno Unito ed Europol ed Eurojust, in linea con le norme di cooperazione con i paesi terzi stabilite dalla legislazione dell'Unione;
- consegna: consentire la rapida consegna dei criminali tra gli Stati membri dell'Unione e il Regno Unito mediante procedure semplificate, scadenze rigorose, solide garanzie (compresi adeguati motivi di rifiuto della consegna), diritti processuali e controllo giudiziario;
- assistenza reciproca: disposizioni volte ad agevolare e integrare le convenzioni del Consiglio d'Europa in materia penale, ad esempio mediante procedure semplificate, termini e infrastrutture tecnologiche su un'ampia gamma di misure, compresi il congelamento e la confisca dei beni;
- antiriciclaggio: disposizioni di cooperazione nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo.

La parte terza rispetta lo status del Regno Unito di paese non membro dell'UE al di fuori dello spazio Schengen. Ad esempio, il Regno Unito non avrà più accesso diretto e in tempo reale alle banche dati sensibili dell'Unione che sostengono lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell'Unione, in quanto tale accesso è fornito solo agli Stati membri e ai paesi strettamente associati che accettano tutti gli obblighi connessi.

La stretta e completa cooperazione di polizia e giudiziaria si fonda sulla garanzia del rispetto della democrazia e dello Stato di diritto, della protezione efficace dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, compresi quelli sanciti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dando loro attuazione a livello interno, nonché sull'impegno di entrambe le parti a mantenere elevati standard di protezione dei dati. Si tratta di una richiesta particolarmente importante da parte dell'Unione finalizzata a garantire la protezione sia della sicurezza sia dei diritti fondamentali dei suoi cittadini. La parte terza prevede inoltre disposizioni specifiche sulla sospensione della cooperazione in caso di carenze gravi e sistemiche nell'assicurare una qualsiasi di queste salvaguardie, nonché un apposito meccanismo di risoluzione delle controversie.

La **parte quarta (Cooperazione tematica)** comprende due titoli: titolo I: sicurezza sanitaria e titolo II: cibersicurezza. Questa parte contiene disposizioni per la cooperazione tra le parti in materia di sicurezza sanitaria e cibersicurezza, anche attraverso la partecipazione temporanea e limitata del Regno Unito a una serie di strutture dell'Unione, solo su invito dell'Unione e a condizione che emergano specifiche minacce comuni.

La **parte quinta (Partecipazione ai programmi dell'Unione, sana gestione finanziaria e disposizioni finanziarie)** contiene disposizioni relative al proseguimento della partecipazione del Regno Unito in qualità di paese terzo a una serie di programmi faro dell'Unione, subordinatamente al contributo finanziario del Regno Unito al bilancio dell'Unione. L'elenco preciso di tali programmi sarà adottato in un secondo momento dal comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione, che può anche stilare un elenco dei

servizi forniti attraverso l'attuazione dei programmi dell'Unione ai quali il Regno Unito può accedere.

La base giuridica (atti di base) dei programmi e delle attività dell'Unione a cui il Regno Unito può partecipare non è ancora stata adottata. Tuttavia le parti concordano sui programmi a cui il Regno Unito può partecipare e sulle condizioni specifiche a cui può farlo, alle condizioni previste nella base giuridica definitiva. Pertanto una dichiarazione comune acclusa all'accordo sugli scambi e la cooperazione offre un quadro per i protocolli che saranno aggiunti a tale accordo dal comitato specializzato per la partecipazione ai programmi dell'Unione quando sarà adottata la base giuridica di tali programmi.

La **parte sesta (Risoluzione delle controversie e disposizioni orizzontali)** comprende tre titoli: titolo I (Risoluzione delle controversie), titolo II (Base della cooperazione) e titolo III (Adempimento degli obblighi e misure di salvaguardia).

Per quanto riguarda la risoluzione delle controversie, se sorge una controversia e non è possibile trovare una soluzione tra le parti, l'accordo sugli scambi e la cooperazione prevede la possibilità di istituire un collegio arbitrale indipendente per risolvere la questione mediante una decisione vincolante. Questo meccanismo di risoluzione delle controversie si applica alla maggior parte dei settori contemplati dall'accordo sugli scambi e la cooperazione, tra cui la parità di condizioni e la pesca. È affiancato da meccanismi di applicazione ed esecuzione solidi e credibili, che prevedono anche la possibilità di sospendere gli obblighi della parte attrice ai sensi dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, ad esempio reintroducendo tariffe e/o contingenti. Inoltre, ciascuna parte potrà, a determinate condizioni, adottare misure di ritorsione ogniqualvolta l'altra parte non si conformi alle decisioni del collegio arbitrale. Ad esempio, una violazione persistente di una parte relativa a un settore economico specifico consentirà all'altra parte di adottare misure di ritorsione in altri settori economici. Ciascuna parte può inoltre prendere opportune misure di salvaguardia unilateralmente in caso di gravi difficoltà economiche, sociali o ambientali di natura settoriale o regionale.

La **parte settima (Disposizioni finali)** contiene disposizioni finali, tra cui l'entrata in vigore, il riesame e la denuncia dell'accordo sugli scambi e la cooperazione.

Due **protocolli** prevedono **cooperazione amministrativa e lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto, assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi e imposte e assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.**

Il protocollo sul coordinamento della sicurezza sociale stabilisce una serie di misure di coordinamento della sicurezza sociale volte a tutelare i diritti in materia di sicurezza sociale dei cittadini dell'UE e dei cittadini del Regno Unito in una situazione transfrontaliera che coinvolge il Regno Unito e l'UE al 1° gennaio 2021. Sono tutelati anche i cittadini di paesi terzi, gli apolidi e i rifugiati. È contemplata un'ampia gamma di prestazioni, tra cui pensioni di vecchiaia e ai superstiti, assegni in caso di morte, prestazioni di malattia, prestazioni di maternità/paternità connesse alla nascita di un figlio, prestazioni per infortuni sul lavoro o prestazioni di prepensionamento. Il protocollo

assicura che le disposizioni in esso stabilite in materia di coordinamento della sicurezza sociale siano basate sul principio di non discriminazione tra gli Stati membri dell'Unione.

L'accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate stabilisce norme e modalità per lo scambio di informazioni sensibili classificate e non classificate. In linea con altri accordi sulla sicurezza delle informazioni conclusi dall'Unione con altri paesi terzi, l'accordo sulla sicurezza delle informazioni assicura il trattamento sicuro delle informazioni sensibili, sulla base del principio del consenso dell'originatore prima della divulgazione delle informazioni scambiate. L'accordo sulla sicurezza delle informazioni si applica a partire dalla data di applicazione dell'accordo sugli scambi e la cooperazione o, se posteriore, dalla data in cui le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento dei rispettivi obblighi e adempimenti interni per comunicare informazioni classificate ai sensi di tale accordo.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 217, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, con l'articolo 218, paragrafo 7, e con l'articolo 218, paragrafo 8, secondo comma,

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo⁶,

considerando quanto segue:

- (1) Il [DATA], il Consiglio ha adottato la decisione (UE) ... del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione, dell'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra, ("accordo sugli scambi e la cooperazione") e dell'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate ("accordo sulla sicurezza delle informazioni").
- (2) L'accordo sugli scambi e la cooperazione istituisce la base per un'ampia relazione tra l'Unione e il Regno Unito che comporta diritti e obblighi reciproci, azioni comuni e procedure speciali. L'accordo sulla sicurezza delle informazioni è un accordo integrativo dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, intrinsecamente collegato a quest'ultimo, in particolare per quanto riguarda la data di applicazione e di risoluzione. La decisione di firmare l'accordo sugli scambi e la cooperazione e l'accordo sulla sicurezza delle informazioni ("accordi") dovrebbe pertanto fondarsi sulla base giuridica che prevede l'istituzione di un'associazione che consente all'Unione di assumere impegni in tutti i settori contemplati dai trattati.
- (3) È opportuno definire le modalità di rappresentanza dell'Unione nel consiglio di partenariato e nei comitati istituiti dall'accordo sugli scambi e la cooperazione. Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del trattato sull'Unione europea ("TUE"), alla Commissione spetta di rappresentare l'Unione ed esprimere le posizioni dell'Unione definite dal Consiglio conformemente ai trattati. Spetta al Consiglio esercitare le funzioni di definizione delle politiche e di coordinamento, come previsto dall'articolo 16, paragrafo 1, TEU, stabilendo le posizioni che dovranno essere assunte a nome dell'Unione nel consiglio di partenariato e nei comitati istituiti dall'accordo

⁶ GU C , , p .

sugli scambi e la cooperazione. Inoltre, se il consiglio di partenariato o i comitati istituiti dall'accordo sugli scambi e la cooperazione sono chiamati ad adottare atti aventi effetti giuridici, le posizioni che dovranno essere assunte a nome dell'Unione in seno a tali organi devono essere stabilite in conformità alla procedura di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

- (4) Uno o più Stati membri possono chiedere che il rappresentante della Commissione sia accompagnato, nell'ambito della delegazione dell'Unione, da un rappresentante di detto Stato membro o detti Stati membri a una riunione del consiglio di partenariato o di uno degli organismi comuni istituiti dall'accordo.
- (5) È opportuno autorizzare la Commissione, a norma dell'articolo 218, paragrafo 7, del TFUE, ad approvare a nome dell'Unione talune modifiche dell'accordo sugli scambi e la cooperazione che devono essere adottate mediante una procedura semplificata o da parte di un organismo istituito dall'accordo sugli scambi e la cooperazione in conformità alle disposizioni di tale accordo. È opportuno stabilire la procedura di consultazione del Consiglio in relazione a tali modifiche.
- (6) Inoltre, per consentire all'Unione di reagire tempestivamente qualora determinate condizioni non siano più soddisfatte, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare determinate decisioni per sospendere i benefici accordati al Regno Unito ai sensi dell'allegato TBT-4 [sui prodotti biologici] e dell'allegato TBT-2 [sui medicinali]. Prima di procedere è opportuno che la Commissione informi i rappresentanti degli Stati membri, i quali possono sollevare obiezioni alla posizione presentata dalla Commissione con una minoranza di blocco. È opportuno inoltre conferire alla Commissione il potere di adottare, conformemente alla medesima procedura, eventuali altre disposizioni di esecuzione necessarie per garantire l'effettivo funzionamento di tali allegati.
- (7) Per consentire all'Unione di intervenire in modo rapido ed efficace per proteggere i propri interessi in conformità all'accordo sugli scambi e la cooperazione, e fino all'adozione e all'entrata in vigore nell'Unione di un atto legislativo specifico per disciplinare l'adozione di misure correttive a norma dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare misure correttive, quali la sospensione degli obblighi derivanti dall'accordo sugli scambi e la cooperazione o da eventuali accordi integrativi, nei casi di violazione delle disposizioni dell'accordo sugli scambi e la cooperazione o di mancato adempimento di talune condizioni, segnatamente nei settori dello scambio di merci, della parità di condizioni, del trasporto su strada, del trasporto aereo, nella pesca e nei programmi dell'Unione, come specificato nell'accordo sugli scambi e la cooperazione, come pure di adottare opportune misure correttive, misure di riequilibrio e contromisure.
- (8) Ogniqualvolta l'Unione sia tenuta ad agire per conformarsi alle disposizioni degli accordi, tale azione deve essere intrapresa conformemente alle disposizioni dei trattati nel rispetto dei limiti dei poteri conferiti a ciascuna istituzione. Spetta pertanto alla Commissione fornire al Regno Unito le informazioni o le notifiche richieste dagli accordi, tranne nel caso in cui gli accordi si riferiscano ad altre specifiche istituzioni, organi, uffici e agenzie dell'Unione e consultare il Regno Unito su questioni specifiche. Spetta inoltre alla Commissione rappresentare l'Unione dinanzi al collegio arbitrale qualora sia stata avviata la procedura di arbitrato in conformità all'accordo sugli scambi e la cooperazione.
- (9) Si ricorda che, in conformità alle direttive di negoziato del 25 febbraio 2020, l'ambito di applicazione territoriale dell'accordo sugli scambi e la cooperazione concluso tra

L'Unione e il Regno Unito non include Gibilterra. Ciò non preclude la possibilità di concludere accordi separati tra l'Unione e il Regno Unito per quanto riguarda Gibilterra, in linea con la dichiarazione del Consiglio europeo e della Commissione europea inclusa nel processo verbale della riunione del Consiglio europeo del 25 novembre 2018.

- (10) La conclusione dell'accordo sugli scambi e la cooperazione per quanto riguarda le materie di competenza della Comunità europea dell'energia atomica è soggetto a una procedura distinta.
- (11) È opportuno approvare l'accordo a nome dell'Unione.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo sugli scambi e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da un lato, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altro, è approvato a nome dell'Unione per quanto riguarda le materie che non rientrano nelle competenze della Comunità europea dell'energia atomica.

L'accordo tra l'Unione europea e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate è approvato a nome dell'Unione.

I testi degli accordi sono allegati alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la/le persona/e abilitata/e a procedere, a nome dell'Unione, alle notifiche previste nelle disposizioni che seguono.

- (a) in relazione all'accordo sugli scambi e la cooperazione
 - articolo LAW.OTHER.134 [Notifiche];
 - articolo FINPROV.11 [Entrata in vigore].
 - articolo SSC.11 del protocollo sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;
- (b) per quanto riguarda l'accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio e la protezione di informazioni classificate:
 - articolo 19, paragrafi 1 e 2.

Articolo 3

1. Quando rappresenta l'Unione negli organi creati dall'accordo sugli scambi e la cooperazione, la Commissione informa tempestivamente il Consiglio in merito alle discussioni e ai risultati delle riunioni e agli atti adottati mediante procedura scritta e, su richiesta, fornisce processi verbali e altri documenti relativi a tali riunioni o procedure. La Commissione informa altresì il Parlamento europeo, se del caso.
2. Durante i primi cinque anni successivi all'entrata in vigore dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, la Commissione riferisce annualmente al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all'attuazione e all'applicazione di tale accordo.

Articolo 4

1. La Commissione è autorizzata ad approvare, a nome dell'Unione, le modifiche dell'accordo sugli scambi e la cooperazione che devono essere adottate dal consiglio di partenariato o dai comitati specializzati, a seconda dei casi, conformemente alle seguenti disposizioni di tale accordo:
 - (a) paragrafi 4, 5 e 8 dell'articolo TBT.9 [Cooperazione in materia di vigilanza del mercato e di sicurezza e conformità dei prodotti non alimentari], per quanto riguarda la definizione o le modifiche degli accordi per lo scambio regolare di informazioni tra le parti di cui agli allegati [TBT-XX] e [TBT-ZZ];
 - (b) paragrafo 3 dell'articolo 2 [Definizione dei prodotti, pratiche e trattamenti enologici] e paragrafo 3 dell'articolo 3 [Requisiti di certificazione per l'importazione nei rispettivi territori delle parti] dell'allegato TBT-5 [Commercio dei vini], per quanto riguarda le modifiche delle appendici di tale allegato;
 - (c) paragrafo 2 dell'articolo 1 [Obiettivi e ambito di applicazione] dell'allegato TBT-4 [Prodotti biologici], per quanto riguarda le modifiche delle appendici di tale allegato;
 - (d) articolo 11 [Modifiche delle appendici] dell'allegato TBT-2 [Prodotti medicinali], per quanto riguarda le modifiche delle appendici di tale allegato;
 - (e) articolo PPROC.18 [Modifica della sezione B dell'ALLEGATO.PPROC-1], relativamente alle modifiche della sezione B dell'allegato PPROC-1 sugli impegni in materia di accesso al mercato;
 - (f) articolo AVSAF.12 [Adozione e modifica di allegati del presente capo], per quanto riguarda le modifiche dell'allegato AVSAF-1 o di altri allegati di cui al citato articolo;
 - (g) paragrafo 3 dell'articolo LAW.EUROPOL.48 [Forme di reato], per quanto riguarda le modifiche dell'allegato LAW-3, in caso di modifica dell'elenco delle forme di reati per le quali Europol è competente ai sensi del diritto dell'Unione;
 - (h) paragrafo 3 dell'articolo LAW.EUROJUST.63 [Forme di reato], per quanto riguarda le modifiche dell'allegato LAW-4, in caso di modifica dell'elenco delle forme di reati per le quali Eurojust è competente ai sensi del diritto dell'Unione;
 - (i) articolo SSC.68 [Modifiche] del protocollo sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, per quanto riguarda le modifiche degli allegati o delle appendici di tale protocollo.
2. La Commissione sottopone al Consiglio le modifiche proposte di cui al paragrafo 1 prima della loro approvazione.

La Commissione approva tali modifiche proposte a nome dell'Unione, a meno che, entro un mese dalla loro presentazione al Consiglio, alcuni Stati membri che rappresentano una minoranza di blocco del Consiglio a norma dell'articolo 16, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea non si oppongano alle stesse. In presenza di una tale opposizione, la Commissione respinge, a nome dell'Unione, le modifiche proposte.

3. La Commissione approva, a nome dell'Unione, le modifiche dell'accordo sugli scambi e la cooperazione che devono essere adottate dal Consiglio di partenariato o dai comitati specializzati, a seconda dei casi, conformemente alle seguenti disposizioni di tale accordo:
- (a) paragrafo 4 dell'articolo LPFOFCSD.3.2 [Ambito di applicazione ed eccezioni], per quanto riguarda la soglia al di sotto della quale non si applica il capo sul controllo delle sovvenzioni;
 - (b) paragrafo 2 dell'articolo LPFOFCSD.3.3 [Servizi di interesse economico pubblico], per quanto riguarda la soglia al di sotto della quale non si applica l'obbligo di trasparenza;
 - (c) paragrafo 3 dell'articolo LPFOFCSD.3.3 [Servizi di interesse economico generale], per quanto riguarda la soglia al di sotto della quale non si applica il capo;
 - (d) articolo LPFOCSD.3.5 [Sovvenzioni vietate e sovvenzioni soggette a condizioni], per quanto riguarda l'aggiornamento delle condizioni da applicare alle sovvenzioni di cui al presente articolo;
 - (e) articolo LPFOCSD.3.11 [Recupero], per quanto riguarda le diverse modalità per garantire il recupero delle sovvenzioni.

La Commissione informa il Consiglio delle modifiche proposte prima della loro approvazione.

4. La Commissione provvede affinché l'approvazione a nome dell'Unione delle modifiche indicate nel presente articolo:
- (a) sia nell'interesse dell'Unione;
 - (b) sia funzionale agli obiettivi perseguiti dall'Unione nel quadro della sua politica commerciale, della sicurezza aerea, della sicurezza sociale e della cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie;
 - (c) non sia contraria al diritto dell'Unione o al diritto internazionale;
 - (d) eviti di creare ostacoli all'innovazione.

Articolo 5

1. La Commissione è autorizzata a prendere, a nome dell'Unione, decisioni finalizzate a:
- (a) confermare o sospendere il riconoscimento dell'equivalenza a seguito di una nuova valutazione dell'equivalenza da effettuarsi entro il 31 dicembre 2023 a norma del paragrafo 3 dell'articolo 3 [Riconoscimento dell'equivalenza] dell'allegato TBT-4 [Prodotti biologici];
 - (b) sospendere il riconoscimento dell'equivalenza a norma dei paragrafi 5 e 6 dell'articolo 3 [Riconoscimento dell'equivalenza] dell'allegato TBT-4 [Prodotti biologici];
 - (c) accettare i documenti ufficiali delle buone prassi di fabbricazione rilasciati da un'autorità del Regno Unito per impianti di produzione situati al di fuori del territorio dell'autorità di emissione e stabilire i termini e le condizioni in base ai quali l'Unione accetta tali documenti ufficiali relativi alle buone prassi di

fabbricazione conformemente ai paragrafi 3 e 4 dell'articolo 5 [Riconoscimento delle ispezioni] dell'allegato TBT-2 [Medicinali];

- (d) adottare le disposizioni di attuazione necessarie per lo scambio di documenti ufficiali sulle buone prassi di fabbricazione con le autorità del Regno Unito a norma dell'articolo 6 [Scambio di documenti ufficiali sulle buone prassi di fabbricazione] dell'allegato TBT-2 [relativo ai medicinali] e per lo scambio di informazioni con l'autorità del Regno Unito in merito alle ispezioni degli impianti di produzione a norma dell'articolo 7 [Salvaguardie] dell'allegato TBT-2 [Medicinali];
 - (e) sospendere il riconoscimento delle ispezioni o l'accettazione dei documenti ufficiali delle buone prassi di fabbricazione rilasciati dal Regno Unito e notificare al Regno Unito la sua intenzione di applicare l'articolo 9 [Sospensione] dell'allegato TBT-2 [Medicinali] e di avviare consultazioni con il Regno Unito conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 8 [Modifiche della legislazione applicabile] dell'allegato TBT-2 [Medicinali];
 - (f) sospendere in tutto o in parte, per tutti o alcuni dei prodotti elencati nell'appendice C dell'allegato TBT-2 [relativo ai medicinali], il riconoscimento delle ispezioni e l'accettazione dei documenti ufficiali sulle buone prassi di fabbricazione dell'altra parte, conformemente al paragrafo 1 dell'articolo 9 [Sospensione] dell'allegato TBT-2 [Medicinali].
2. La Commissione adotta tali proposte di decisioni in conformità alla procedura di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della presente decisione.

Articolo 6

1. Fino all'adozione e all'entrata in vigore nell'Unione di un atto legislativo specifico che disciplini l'adozione di tali misure, spetta alla Commissione decidere in merito all'adozione da parte dell'Unione delle seguenti misure nel quadro dell'accordo sugli scambi e la cooperazione, conformemente alle condizioni stabilite nelle corrispondenti disposizioni dell'accordo sugli scambi e la cooperazione per quanto riguarda:
- (a) la sospensione del trattamento preferenziale pertinente per il prodotto o i prodotti interessati di cui all'articolo GOODS.19 [Misure in caso di violazione o elusione della legislazione doganale];
 - (b) l'applicazione di misure correttive e la sospensione degli obblighi di cui all'articolo LPFOFCSD.3.12 [Misure correttive];
 - (c) l'applicazione di misure di riequilibrio e di contromisure di cui all'articolo LPFOFCSD.9.4 [Riequilibrio];
 - (d) l'applicazione di misure correttive di cui all'articolo ROAD.11 [Misure correttive];
 - (e) il rifiuto, la revoca, la sospensione o la limitazione dell'autorizzazione di esercizio di una compagnia aerea, articolo AIRTRN.8 [Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni di esercizio];
 - (f) l'applicazione di misure correttive di cui all'articolo FISH.14 [Misure correttive e risoluzione delle controversie];

- (g) misure compensatorie di cui all'articolo FISH.9 [Misure compensatorie in caso di revoca o riduzione dell'accesso];
 - (h) la sospensione o la cessazione della partecipazione del Regno Unito ai programmi dell'Unione di cui all'articolo UNPRO.3.1 [Sospensione della partecipazione del Regno Unito a un programma dell'Unione da parte dell'Unione europea] e all'articolo UNPRO.3.20 [Cessazione della partecipazione del Regno Unito a un programma dell'Unione da parte dell'Unione europea];
 - (i) l'offerta o l'accettazione di una compensazione temporanea o della sospensione degli obblighi contesto delle verifiche di conformità a seguito di una procedura di arbitrato o panel di esperti a norma dell'articolo INST.24 [Misure correttive temporanee], salvo se stabilito nel regolamento (UE) No 654/2014;
 - (j) le misure di salvaguardia e riequilibrio di cui all'articolo INST.36 [Misure di salvaguardia];
2. La Commissione informa esaurientemente e tempestivamente il Consiglio della sua intenzione di adottare le misure proposte di cui al paragrafo 1 e tiene conto delle eventuali opinioni espresse. La Commissione informa altresì il Parlamento europeo, se del caso.
 3. La Commissione può inoltre adottare misure per ripristinare i diritti e gli obblighi derivanti dall'accordo sugli scambi e la cooperazione esistenti prima dell'adozione delle misure di cui al paragrafo 1.

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*